



COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI
(Provincia di Ancona)

COPIA DI
ATTO DI CONSIGLIO

Numero 33 Del 29-06-2021

Oggetto: ADOZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLA STRUTTURA TARIFFARIA DELLA TARI PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 19:30, presso il Teatro Comunale si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta Pubblica con divieto di accesso al pubblico, i seguenti Consiglieri:

CONSOLI TIZIANO	P	PIERALISI ROMINA	P
AMADIO ALESSANDRO	P	BINI IRENE	A
LUCONI ITALO	P	BADIALI SILVIA	P
SPUGNI GIORDANO	P	GUERRO LEONARDO	P
CAPECCI DANIELE	A	RUGGERI GIANPIERO	P
SANTARELLI MARCO	A	BRUSCHI GAIA	A
BOCCI MONICA	P		

presenti n. 9 e assenti n. 4

PASTORI MARIO	in qualità di Assessore Esterno	P
TESTADIFERRO BEATRICE	in qualità di Assessore Esterno	P
MONTESI CRISTIANO	in qualità di Assessore Esterno	P
TOBALDI TIZIANA	in qualità di Assessore Esterno	P
Il Consigliere Straniero Aggiunto	MATOS INGA YICELA	A

Assiste il Dott. Boldrini Ugo , Segretario.

Assume la Presidenza il SINDACO, CONSOLI TIZIANO.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

BOCCI MONICA

PIERALISI ROMINA

BADIALI SILVIA

UFFICIO PROPONENTE
TRIBUTI

ESECUTIVITA'
24-07-2021

Il sindaco Consoli introduce l'argomento, di seguito relaziona e descrive la delibera corredata di due pareri di regolarità tecnica per la quale c'è stata concertazione in sede Cis e in sede ATA. Dice che nel piano economico che andremo ad approvare sarà prevista una parte di costi fissi pari ad euro 257.813 euro, mentre i costi variabili sarebbero rappresentati in 638.722 euro per un costo complessivo di 896.535 euro. Questo importo è gravato da un aumento che è stato concertato in sede Cis ed Ata. L'aumento è di media del 4,7 % che non sarebbero teoricamente nemmeno sufficienti a coprire i maggiori costi. Quindi abbiamo preso coscienza che aumenti superiori al 5% non si potevano fare. Tra l'altro sono vietati anche da ARERA. Gli aumenti sono dovuti al fatto che ARERA ha dovuto far emergere i costi gestionali di Cis e Sogenus. Ci sono questi costi che oggi sono esplicitati. Questi costi vanno a tariffa, sono soggetti ad attività di integrazione sulla programmazione economico finanziaria. La decisione non rappresenta la nostra volontà, ma siamo stati costretti ad allineare questi costi su queste percentuali. Seguono ulteriori chiarimenti. Il sindaco termina ringraziando l'assessore Montesi e l'Ufficio Ragioneria per il lavoro svolto. Con l'applicazione di questo piano di programmazione economico finanziaria della Tari deriva un risparmio del 70% della quota variabile per le utenze non domestiche e un 30 % invece che verrà applicato anche alla parte variabile per tutti gli esercizi che non rientrassero nel codice ATECO ad esempio: tabaccherie, studi, farmacie, supermercati etc. che potranno beneficiare di questa scontistica del 30% sulla parte variabile. Mentre la parte variabile per coloro che hanno avuto attività soggette a chiusura sarà del 70%. E' stato fatto un buon lavoro. Con la nostra azione amministrativa abbiamo voluto dare i benefici di questa scontistica Tari alle imprese e attività commerciali soggette a chiusure. Rimangono in piedi le scontistiche per i soggetti più deboli o con redditi più bassi.

Terminato l'intervento del sindaco, l'assessore Montesi prende la parola e illustra in dettaglio alcuni aspetti salienti; ricorda inoltre l'aumento del PEF del 5% che è stato votato in ambito Cis. Seguono ulteriori chiarimenti. Infine conferma che l'Amministrazione comunale ha voluto dare un segnale alle attività commerciali ed artigianali del territorio che hanno avuto un calo della loro attività a causa della pandemia.

Terminato l'intervento dell'assessore Montesi, chiede la parola la consigliera Badiali per porre alcune domande: avete detto che l'aumento rispetto a quello dell'anno scorso è del 4,7%. Dopodiché l'assessore Montesi risponde 4,7% medio per l'area Cis e 5% per il comune di Maiolati. Di seguito la consigliera Badiali chiede chiarimenti su questa percentuale d'aumento, per noi, come sia stata suddivisa all'interno delle utenze domestiche e quelle non domestiche. Se in maniera omogenea oppure no. La consigliera Badiali pone altra domanda: in relazione al D.l. che permette la riduzione della quota variabile del 70% delle attività direttamente coinvolte e svantaggiate dal Covid, e del 30% per quelle attività meno svantaggiate dal Covid, volevo chiedere se oltre a queste sono state previste da parte del comune di Maiolati altre riduzioni dovute a fondi Covid non utilizzati l'anno scorso. Ultima cosa: è prevista una riduzione dei costi gestionali in caso di gestore unico, in luogo di Cis e Sogenus ?

Il sindaco Consoli risponde ed auspica che i costi gestionali (oggi allineabili al 20/25%) si possano ridurre. E' stata fatta una stima da parte dell'ATA su ipotesi di sviluppo di piano industriale propedeutico ad una futura gestione che sarà con il sistema della gara o con la costituzione di una società che si sta adoperando, -pare, Viva Servizi-, a candidarsi per gestire il servizio di gestione raccolta dei rifiuti. Di seguito il sindaco sottolinea che all'interno di Cis si sta attuando una programmazione di risanamento finanziario che sta dando i suoi frutti. La società è in condizioni di risanamento completo a livello finanziario; mentre Sogenus sta in una fase di maggior difficoltà. Seguono ulteriori chiarimenti. Ricorda che ad oggi non abbiamo i pareri necessari per l'avvio della gara per la realizzazione dell'impianto di percolato interno. Seguono ulteriori chiarimenti in merito alle procedure di capping per la copertura della discarica. Il sindaco riferisce gli accordi con Arpam e provincia di Ancona. Ricorda che la procedura di capping sarà propedeutica alla procedura di gara per la copertura. Speriamo di ottenere dei risparmi. Sogenus ne potrà beneficiare in quanto soggetto

che gestirà la gara. Seguono ulteriori chiarimenti. Sia la procedura di capping che l'avvio del trattamento interno del percolato permetteranno lo sblocco di alcuni finanziamenti importanti sui fondi accantonati, sia per il comune di Maiolati Spontini sia per la Sogenus. Il 2021 è un anno complesso. Però abbiamo chiuso un consuntivo con una parte importante di utile circa 400.000 euro di cui una parte accantonata 140.000 euro, mentre circa euro 260.00 sono stati distribuiti, per cui il comune di Maiolati avrà circa 80.000 euro di utile da dividersi rispetto ad una previsione di euro 40.000. Ciò è dovuto al fatto che Sogenus è stata autorizzata ad investire sui fondi accantonati. E la fortuna ha voluto che le oscillazioni di spread abbiano prodotto sui Titoli di Stato guadagni considerevoli, che hanno portato ad una parte di utili consistenti. La Sogenus non ha più entrate legate a sistema di raccolta dei rifiuti quindi abbiamo chiuso un bilancio 2020 positivo. Stiamo programmando un pluriennale 2021/23 con una difficoltà contingente nel 2021. Speriamo che ciò che dicevo prima si attui in tempi celeri. Questo per rispondere al discorso del 25% che potrebbe anche essere risolvibile, risanate le finanze di entrambe le società, ad una riduzione. Seguono ulteriori chiarimenti.

Prende la parola l'assessore Montesi per rispondere alla consigliera Badiali: i fondi residui 2020 sono stati impiegati per garantire queste riduzioni del 30% e del 70% e sono andate a sommarsi a quelle disponibili del 2021. Pertanto la risposta è positiva: abbiamo utilizzato anche i residui del 2020. Per quanto riguarda la suddivisione tra domestiche e non domestiche siamo intervenuti per limitare quel 5% di aumento che c'è sul PEF che quindi sarebbe stato poi un aumento del 5% delle tariffe rimodulando la bilancia e portando una media di aumento del 2% per le utenze domestiche e il resto sulle utenze non domestiche. Questo perché le utenze non domestiche hanno già uno sconto importante sulla parte variabile, proprio per le agevolazioni Covid. Le utenze domestiche se ne accorgono poco, le utenze non domestiche non se ne accorgono per niente dell'aumento che c'è stato del 5%.

Successivamente prende la parola il consigliere Guerro per osservare che quello che emerge dal piano finanziario, è una sorta di corto circuito, come già osservato, di fatto, indipendentemente dall'aumento tariffario, anche in base alle lettere che continuano a girare tra Cis e Sogenus, lettere recapitate anche ai sindaci del Cis e soci di Sogenus: sembra esserci confusione all'interno dei gestori, per quanto riguarda la gestione del servizio, perché di fatto abbiamo in media un aumento rispetto all'anno scorso di circa euro 50.000 rispetto al costo totale del servizio per quello che riguarda Maiolati. Ma la cosa strana è che ancora Sogenus continua a scrivere le lettere indirizzate ai sindaci circa l'eccessiva onerosità del contratto di appalto in essere con la stazione appaltante Cis s.r.l. Probabilmente il corto circuito che si citava prima sta emergendo sempre di più per quanto riguarda la trasparenza legata al nuovo metodo tariffario. Mi fa pensare che l'aumento del costo del servizio sia legato al servizio stesso. Quello che emerge dalla sintesi del piano finanziario: se andiamo a vedere rispetto all'anno scorso prendendo la tabella del Pef per quello che riguarda le voci più importanti del servizio rifiuti i costi dell'attività di raccolta e trasporti dei rifiuti urbani differenziati passano da circa 129.000 euro dell'anno scorso a 132.000 euro. Seguono ulteriori considerazioni. Secondo me stanno emergendo aspetti e criticità che prima non erano evidenti e rimanevano confinati all'interno delle partecipate. Ciò significa che ci sono criticità legate proprio alla tipologia del servizio stesso. Tutte le lettere inviate da Sogenus sembrano essere state un po' ignorate. Evidentemente c'è stato un interesse nel mandare avanti le cose in un certo modo.

Di seguito interviene il sindaco Consoli che dice che le lettere non hanno avuto risposte reciproche. Si è sempre fatto una quadra complessiva tra stazione appaltante Cis e gestore della raccolta che è Sogenus.

Il sindaco espone alcune considerazioni in merito. Infine sottolinea che il dato positivo in tutto ciò è che il costo pro-capite nella nostra area territoriale è più basso rispetto alla situazione del comune di Ancona. Prosegue, dopo aver illustrato alcuni aspetti, dicendo che l'orientamento di questa Amministrazione comunale è più ecologico ed attento all'ambiente nonché innovativo e pertanto propende per l'attivazione delle isole ecologiche informatizzate, sottolineando che i costi del porta a porta sono troppo elevati, come confermato da alcuni studi elaborati specificamente.

L'Amministrazione comunale è particolarmente attenta anche all'aspetto del risparmio. Ricorda infine in tema di servizio raccolta porta a porta che le manutenzioni dei mezzi richiedono costi ulteriori e gli spostamenti del porta a porta sono maggiori. Seguono ulteriori delucidazioni in merito al sistema di raccolta mediante attivazione di isole ecologiche informatizzate in luogo del porta a porta.

Al termine chiede di intervenire il consigliere Luconi che sottolinea che l'argomento viene dibattuto da anni ma non c'è stata sufficiente chiarezza. Occorre adesso andare avanti ed agire speditamente e con impegno. Aspettare o tergiversare non serve. Occorre agire subito per adottare il servizio più qualificante ed idoneo.

Seguono ulteriori considerazioni illustrate dal sindaco inerenti la gestione del servizio e del sistema di raccolta mediante attivazione di isole ecologiche informatizzate.

Terminati gli interventi il sindaco Consoli propone di procedere a votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate,

- la Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif e s.m.i., con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione. I

criteri individuati da ARERA per la quantificazione dei costi efficienti del servizio, necessari per determinare il corrispettivo di gestione del servizio stesso, portano a definire un nuovo Piano Finanziario, diverso rispetto a quello previgente, date le modifiche apportate, tra le altre, al perimetro del servizio, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di copertura dei costi relativi alla quota di crediti inesigibili e degli accantonamenti relativi ai crediti;

- la Deliberazione n. 57/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Dato atto che nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Maiolati Spontini, risulta istituito con L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Assemblea territoriale d’Ambito – ATO2 ANCONA, costituito nel 2013 e pienamente operativo dal 01/01/2014 (nel seguito ATA);

Ricordato che nel territorio comunale:

- il servizio di gestione di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e la differenziata, nonché i servizi di spazzamento e pulizia delle strade e piazze è svolto mediante le società pubbliche CIS srl e Sogenus spa;
- dall’aprile 2018, l’ATA Rifiuti - sulla base del Decreto n. 13 del 15.03.2018 “Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani dei Comuni dell’ATO2 Ancona – Periodo transitorio nelle more di approvazione del Piano d’Ambito di gestione dei Rifiuti in deroga al P.P.G.R. approvato con D.C.P. n. 60 del 19.04.2001, così come integrato e modificato con D.C.P. n. 79 del 28.06.2004” - ha disposto il trasferimento di tutti i conferimenti al nuovo impianto TMB di Corinaldo con cessazione dell’abbancamento presso la discarica di Maiolati Spontini;
- dal settembre 2018 (e fino al 31.08.2021), l’ATA Rifiuti su delega dei Comuni, a seguito di esperimento di gara, ha affidato a diversi operatori l’appalto del trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20 01 08), trasporto e recupero di rifiuti urbani ed assimilati da spazzamento strade (CER 20 03 03), trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili da giardini e parchi (CER 20 02 01);
- nel Comune di Castelplanio, in via Brodolini snc, Frazione Pozzetto, è stato istituito il Centro Intercomunale per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti "Il Quadrifoglio", presso il quale gli utenti possono conferire gratuitamente differenti tipologie di rifiuti urbani ed assimilati; nel Centro Ambiente si possono conferire varie tipologie di rifiuti che, per qualità e dimensioni, non possono essere conferiti attraverso il servizio di raccolta domiciliare o stradale. In esso sono altresì raccolte quelle tipologie di rifiuti che sono già oggetto della raccolta differenziata stradale o domiciliare, al fine di migliorare la qualità dei materiali raccolti. Infine sono conferibili al Centro Ambiente quegli oggetti ancora in buono stato e che daranno vita al riuso,
- il comune di Maiolati Spontini svolge, mediante il supporto della propria società in house Cis srl, l’attività di riscossione e di accertamento della tassa rifiuti.

Vista la presenza di più gestori nell’ambito del “Servizio di gestione dei rifiuti”, l’ATA ha acquisito da ciascun soggetto affidatario la parte di Pef di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine della validazione dei dati e successiva predisposizione del Piano economico finanziario integrato dei rifiuti.

Preso atto che la valutazione dei costi standard è già prevista nel metodo tariffario di cui alla succitata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF applicato dall'ATA per la determinazione delle entrate tariffarie 2021;

Richiamate le “... *Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ...*” nelle quali viene dato atto che “... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...*”;

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che “... *per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...*”;

Richiamata l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL, “*La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021)*”, del 02.03.2020;

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*”;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;

- il comma 683, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Dato atto quindi che in applicazione tanto della “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2021 relativamente al Comune di Maiolati Spontini è pari ad €cent/kg 26,66 mentre il costo unitario effettivo (Cueff) risultante dall’elaborazione del PEF risulta pari a €cent/kg 25,83;

Vista la determinazione del Direttore dell’ATA n. 114 del 22/06/2021 pervenuta sub. Prot. n. 6718 del 22/06/2021 (come da delega conferita dall’Assemblea con deliberazione n. 01 del 08/04/2021) con la quale sono state determinate le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2021 per il Comune di Maiolati Spontini in applicazione della deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF e s.m.i.;

Rilevato che non risulta rispettato il limite di crescita tariffaria definito dall’art. 4 della suddetta deliberazione ARERA n. 443/2010/R/RIF, in quanto le entrate tariffarie 2021 rispetto alle entrate tariffarie 2020 superano il limite massimo consentito del 1,6%;

Dato atto che in accordo con il Gestore e l’ATA si è potuto contenere l’incremento tariffario al 5% operando, come specificato dalla Relazione dell’ATA, alcune detrazioni ai sensi del comma 4.5 della deliberazione ARERA n. 443/2010/R/RIF, al totale dei costi risultanti dall’applicazione del MTR (come da dichiarazioni dei Gestori agli atti);

Viste le entrate tariffarie riepilogate nello schema PEF di cui all’Appendice 1 alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, così come modificato da ultimo dalla deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF, per un totale di € 896.535,00;

Atteso che, ai sensi del comma 6 dell’art. 6 della suddetta Deliberazione ARERA, l’importo sopra determinato costituisce, fino all’approvazione da parte dell’Autorità, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto nel Comune di Maiolati Spontini per l’anno 2021, dal quale verranno operate le detrazioni di cui alla determina ARERA n. 2/2020DRIF per la determinazione da parte del Comune delle tariffe TARI che applicherà all’utenza;

Tenuto conto che la determinazione n. 114/2021 del Direttore dell’ATA è corredata dalla Relazione di accompagnamento del PEF (alla quale sono allegate la relazione del Comune e dei Gestori CIS Srl e Sogenus S.p.a.), dalla quale si desumono sia l’attività di validazione e verifica svolta, sia la valorizzazione dei fattori e le determinazioni proprie dell’Ente territorialmente competente;

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2021 di € 896.535,00, così ripartiti:

COSTI FISSI TF₂₀₂₁ € 257.813,00

COSTI VARIABILI TV₂₀₂₁ €. 638.722,00”;

Considerato che ai sensi dell’art.6., comma 6 della delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità...”;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 è conforme ai limiti di cui all'art.3 MTR ARERA;

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

71,00 % a carico delle utenze domestiche;

29,00 % a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 31/07/2020, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2020;

Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della (TARI) per l'anno 2021, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Visto il perdurare dell'epidemia Covid-19 con le conseguenti chiusure delle attività non domestiche imposte dalla Legge;

Visto l'art.6 del Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 in base al quale:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea

degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.;"

Ritenuto di stabilire a norma dell'art. 6 del D.L. 73 del 25 maggio 2021 le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche, dando atto che le stesse non sono tra loro cumulabili, nel senso che il godimento di una delle seguenti riduzioni ai punti A) e B) esclude il godimento dell'altra;

- A)** Sulla base del Fondo istituito per l'anno 2021 a norma dell'art. 6 del Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, commi 1 e 2, per il solo anno 2021, è prevista per le utenze non domestiche la riduzione del 70% della quota variabile alle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili).
- B)** Sulla base del comma 3 dell'art. 6 del Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, per il solo anno 2021, è prevista la riduzione del 30% della quota variabile della tariffa a tutte le utenze non domestiche che, pur non essendo oggetto di chiusure obbligatorie, hanno comunque subito limitazioni al normale svolgimento della propria attività economica a seguito delle restrizioni imposte alla libertà di circolazione, ivi compreso il divieto di allontanamento e quello di ingresso nel territorio comunale. Sono in ogni caso escluse dalle riduzioni della presente lettera B) le seguenti attività economiche: banche e istituti finanziari, farmacie, tabaccherie, studi legali, di consulenza e studi professionali, CAF, ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari, servizi di pompe funebri e attività connesse, tutte le amministrazioni pubbliche nonché le società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- il comma 5 dell'art. 30 del D.L. n.41 del 22/03/2021 per cui "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.*"
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*".

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata dal parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, del Responsabile dell'Area Finanziaria

- F.to Dott. Bompreszi Cristiano

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è corredata, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, del parere favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell'Area Finanziaria

- F.to Dott. Bompreszi Cristiano

Con separata votazione, resa nei modi di legge, avente il seguente risultato:

Con voti favorevoli n. 6,
contrari n. 2 (Ruggeri, Guerro),
astenuiti n. 1 (Badiali),

Espressi in forma palese da n. 9 Consiglieri presenti e n. 8 Consiglieri votanti;

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di prendere atto dell'entrate tariffarie del servizio integrato rifiuti anno 2021 per il Comune di Maiolati Spontini derivante delle determinazioni tariffarie approvate dall'ATA quale Ente territorialmente competente, di cui alla determinazione del Direttore dell'ATA n. 114 del 22/06/2021 corredata dei documenti previsti dalla Delibera ARERA n. 443/2019 e s.m.i. riportati nell'**Allegato 1**:
 - A - Relazione accompagnamento PEF 2021 Maiolati Spontini;
 - A1 - Relazione Maiolati Spontini PEF2021;
 - A2 - relazione CIS;
 - A2_1 lettera CIS;
 - A3 - relazione Sogenus;
 - A3_1 lettera Sogenus;
 - B - PEF 2021 Maiolati Spontini;
 - Determina_Direttore_114_2021;
 - Lettera PEF2021 Comune Maiolati;quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) Di dare atto che ai sensi dell'art.6, comma 6 della Delibera ARERA n.443/2019/R/RIF e s.m.i., come precisato nella Noya di approfondimento IFEL del 02/03/2020 richiamata in narrativa, "...i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi — e quindi assumono piena ed immediata efficacia — fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";
- 3) Di approvare, per l'anno 2021, i coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati per la determinazione delle tariffe Tari per ognuna delle categorie di utenze domestiche e non domestiche di cui all'**Allegato 2**);

- 4) Di approvare, quindi, per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui all'**Allegato 3**) relativa alle utenze domestiche e non domestiche;
- 5) Di quantificare in € 896.535,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, risultanti dal Piano Economico Finanziario di cui al punto 1) del deliberato;
- 6) Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art.19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 7) Di stabilire, sulla base di quanto sopra e a norma dell'art. 6 del D.L. 73 del 25 maggio 2021 le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche:
 - A) - Sulla base del Fondo istituito per l'anno 2021 a norma dell'art. 6 del Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, commi 1 e 2, per il solo anno 2021, è prevista per le utenze non domestiche la riduzione del 70% della quota \variabile alle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili).
 - B)- Sulla base del comma 3 dell'art. 6 del Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, per il solo anno 2021, è prevista la riduzione del 30% della quota variabile della tariffa a tutte le utenze non domestiche che, pur non essendo oggetto di chiusure obbligatorie, hanno comunque subito limitazioni al normale svolgimento della propria attività economica a seguito delle restrizioni imposte alla libertà di circolazione, ivi compreso il divieto di allontanamento e quello di ingresso nel territorio comunale. Sono in ogni caso escluse dalle riduzioni della presente lettera B) le seguenti attività economiche: banche e istituti finanziari, farmacie, tabaccherie, studi legali, di consulenza e studi professionali, CAF, ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari, servizi di pompe funebri e attività connesse, tutte le amministrazioni pubbliche nonché le società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni
- 8) Di dare atto che le riduzioni di cui al punto 6 del deliberato non sono tra loro cumulabili per cui il godimento di una delle riduzioni previste ai punti A) e B) esclude il godimento dell'altra;
- 9) Di trasmettere la presente deliberazione all'ATA per gli adempimenti di competenza;
- 10) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Con separata votazione, resa nei modi di legge, avente il seguente risultato:

Con voti favorevoli n. 6,
contrari n. 2 (Ruggeri, Guerro),
astenuti n. 1 (Badiali),

Espressi in forma palese da n. 9 Consiglieri presenti e n. 8 Consiglieri votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI
(Provincia di Ancona)

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to CONSOLI TIZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Boldrini Ugo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/2000 a partire dal 13-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Boldrini Ugo

Lì, 13-07-2021

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 267/2000 in data **24-07-2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Boldrini Ugo

E' copia conforme all'originale.

Lì, **13-07-2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Boldrini Ugo